

Se i caratteri di questo documento sono troppo piccoli potete consultare la versione ad alta visibilità disponibile al sito www.euvis.it nella sezione Privacy e trasparenza



NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, artt.115 e seguenti
 Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile

Prestito Personale “Casalibera” a tasso fisso

Periodo di validità del Foglio Informativo: dal 1 gennaio 2010

Foglio numero: Casalibera 103 Euvis

I fogli informativi in vigore possono essere scaricati dal sito www.euvis.it, sezione “Privacy e Trasparenza”
 oppure richiesti presso le nostre sedi e distributori autorizzati.

Informazioni sulla Parte Finanziatrice

EUVIS S.p.A.
 Sede legale ed amministrativa: Viale Vittorio Veneto 16/A, 20124 Milano.
 Iscritta all'elenco generale ex art. 106 del TUB (L. 385/1993) al n. 36490
 Reg. Impr. Milano – R.E.A. n.1770219 – Codice fiscale e partita IVA 09011240018
 Capitale Sociale Euro 4.520.000 interamente versato
 Telefono: 02 2954471; Numero verde: 800 165 165
 Indirizzo telematico: www.euvis.it

Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione Economica dell'operazione: Con il prestito personale Casalibera, Euvis mette a disposizione un importo (l'importo finanziabile) per liberare un immobile residenziale (di seguito, l'Immobile) da ipoteche ed altri pregiudizievoli su di esso gravanti anticipando le somme necessarie per rimborsare i relativi debiti e somme dovute da parte dei richiedenti. La Parte Finanziata deve fornire tutti i dati identificativi dell'Immobile. Dopo aver elencato i debiti e le somme da rimborsare e le ipoteche ed i pregiudizievoli gravanti sull'Immobile, la Parte Finanziata richiede ad Euvis di utilizzare la somma messa a disposizione con Casalibera per rimborsare integralmente i creditori elencati. Casalibera non prevede rate e deve essere rimborsato integralmente dopo 6 mesi dalla data di efficacia del contratto. E' possibile effettuare rimborsi anticipati, anche parziali, purché prima della data di scadenza del contratto, senza penali e costi per la Parte Finanziata.

Importo finanziabile: fino ad un massimo di € 75.000.

Durata ed esecuzione del finanziamento: il prestito ha una durata massima di 6 mesi dalla data di efficacia del contratto, cioè dalla data di firma del contratto o dalla data di ricezione delle garanzie accessorie, ove richieste, se successiva. L'esecuzione del contratto, cioè il rimborso delle somme e dei debiti dovuti a fronte delle ipoteche e dei pregiudizievoli da cancellare sull'Immobile, avviene alla ricezione da parte di Euvis : (i) dei conteggi estintivi e delle istruzioni per il rimborso da parte di tutti gli enti ed istituti creditori oggetto dei rimborsi da effettuare; e (ii) dell'impegno da parte di ciascun creditore a rilasciare quietanza a valle dell'integrale estinzione del debito nonché di richiedere alle competenti Conservatorie dei Registri immobiliari la cancellazione dei pregiudizievoli e delle ipoteche gravanti sull'immobile in relazione ai debiti estinti.

Recesso della Parte Finanziata: la Parte Finanziata può recedere dal contratto senza alcuna penale a mezzo lettera raccomandata A/R entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. Qualora alla data del recesso Euvis avesse già dato esecuzione al contratto sulla base delle istruzioni ricevute, la Parte Finanziata sarà tenuta a pagare l'importo dei servizi già prestati ai sensi del contratto.

Rimborsi parziali e rimborso integrale anticipato: sono ammessi in qualsiasi momento e senza penali, purché prima della data di scadenza del prestito, sia rimborsi parziali che il rimborso integrale degli importi dovuti a fronte del prestito.

Recesso da parte di Euvis: Euvis può recedere dal contratto senza costi per la Parte Finanziata a condizione che: (i) il contratto non sia stato ancora eseguito o non vi sia stata ancora alcuna erogazione; oppure (ii) se l'esecuzione del contratto è impossibile per cause non imputabili ad Euvis, quali ad esempio l'impossibilità di effettuare i rimborsi delle somme e dei debiti da estinguere con i proventi del finanziamento.

Rischi tipici: Casalibera è un prestito personale a tasso fisso. Esiste quindi un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di interesse nel corso della durata del prestito. Casalibera è finalizzato all'estinzione di debiti della Parte Finanziata al fine di ottenere la cancellazione di ogni pregiudizievole gravante sull'Immobile indicato dalla Parte Finanziata nella domanda di finanziamento. Se per una qualsiasi ragione non imputabile ad Euvis non fosse possibile il conseguimento delle finalità del prestito, come ad esempio a causa di una incompleta o imprecisa descrizione da parte dei richiedenti di tutte le somme e debiti gravanti sull'Immobile, esiste il rischio che Euvis possa chiedere la risoluzione del contratto ed il rimborso degli importi già erogati, oltre ad ogni importo dovuto per spese ed interessi. In caso di inadempimento della Parte Finanziata esiste inoltre il rischio che Euvis, per ottenere il rimborso di quanto dovuto, si avvalga di quanto previsto dalla legge per il recupero del credito in via esecutiva sui beni e sulle proprietà della Parte Finanziata e dei Garanti, incluso l'Immobile.

Garanzie: il contratto di finanziamento deve essere sottoscritto da tutti i proprietari dell'Immobile residenziale che si intende liberare da ipoteche e gravami con i proventi del finanziamento. Se la Parte Finanziata non è l'unica proprietaria dell'Immobile, gli eventuali altri proprietari dovranno firmare il contratto di finanziamento come garanti.

Garanzie accessorie: ad insindacabile giudizio di Euvis, effetti cambiari a firma della Parte Finanziata e dei garanti per un importo fino ad un massimo pari all'importo del finanziamento maggiorato degli interessi per la durata massima del finanziamento.

Contratti accessori: la Parte Finanziata ha facoltà di aderire ad un Contratto Accessorio di Assistenza Amministrativa regolato ai termini ed alle condizioni riportate in allegato, autorizzando Euvis ad addebitarne i costi e le spese agli importi dovuti a fronte del Prestito.

Condizioni economiche massime applicabili all'operazione

Piano di rimborso e periodicità di calcolo degli interessi: Rimborso integrale di ogni importo dovuto per capitale, spese ed interessi in unica soluzione alla scadenza. E' possibile il rimborso anticipato, anche parziale, senza oneri per il cliente. Gli interessi sono calcolati in via posticipata sulla base di un anno di 365 giorni.

Tasso Nominale Annuo (TAN):
 14,41 %

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG):
 14,41 %

Commissioni ed oneri amministrativi di istruttoria, gestione e chiusura pratica: nessuna commissione.

Commissioni e provvigioni di intermediazione: tutte le commissioni e provvigioni di distribuzione sono a carico della parte finanziatrice. Nessuna commissione è dovuta dalla Parte Finanziata (il cliente) all'eventuale mediatore o distributore.

Imposta di bollo per prestito con durata fino a 18 mesi: Secondo normativa vigente (Euro 14,62)

Spese per prestazioni di garanzia (garanzie accessorie, ove richieste): bollo su effetti cambiari a carico della Parte Finanziata secondo le tariffe di legge.

Altre spese relative al finanziamento: Ogni imposta e tassa, anche se non inclusa nell'elenco delle spese, rimane a carico della Parte Finanziata, ad esclusione di quanto diversamente previsto dalla legge. Spese per duplicati estratti conto e ricostruzioni contabili su richiesta della Parte Finanziata: Euro 25.

Penale per mancato rimborso anticipato alla data prevista a seguito di richiesta della Parte Finanziata: Euro 100

Spese per sollecito di pagamento importi scaduti: € 250;

Spese per interventi di recupero stragiudiziale: massimo 20% dell'importo scaduto

Interessi di mora: il tasso applicato maggiorato di 5 punti percentuali in ragione d'anno, e comunque entro il limite massimo consentito (legge n.108/1996 e successive modifiche ed integrazioni).

Clausole contrattuali che regolano l'operazione

Articolo 1: Premessa Generale. Il presente Contratto disciplina le condizioni e le modalità per la messa a disposizione e per l'erogazione da parte di Euvis di un prestito personale denominato "Casalibera" a favore della Parte Finanziata.

Articolo 2: Conclusione ed efficacia del Contratto. Il Contratto è concluso a seguito di:

- a) domanda di finanziamento inoltrata ad Euvis dalla Parte Finanziata
- b) consegna da Parte di Euvis alla Parte Finanziata della proposta di Contratto, da essa sottoscritta in duplice copia
- c) riconsegna ad Euvis di una delle due copie della proposta di Contratto sottoscritta per accettazione da ciascuna Parte Finanziata e dai Garanti (ove previsti).

Il Contratto avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione per accettazione da parte di ciascuna Parte Finanziata e dagli eventuali Garanti della proposta di Contratto sottoscritta da Euvis. Se nel Contratto sono state richieste Garanzie Accessorie, l'efficacia del Contratto è subordinata alla avvenuta consegna ad Euvis delle garanzie richieste, in forma e sostanza soddisfacente per Euvis.

Articolo 3: Esecuzione del Contratto. Euvis è tenuta a dare esecuzione al Contratto solo alla avvenuta ricezione, da parte di ciascun Creditore di una comunicazione contenente per ciascun Debito indicato al punto 5 lettera a) del frontespizio del Contratto:

- (i) i conteggi del Debito da estinguere (per capitale, interessi e spese accessorie), fermo restando che tali conteggi dovranno prevedere una data di estinzione del debito che scada non prima di 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei conteggi da parte di Euvis;
- (ii) l'impegno a rilasciare alla Parte Finanziata entro 30 giorni dalla data di rimborso una quietanza attestante l'avvenuta integrale estinzione del debito e la data di estinzione dello stesso; e
- (iii) l'impegno, ove non già previsto per legge (ai sensi della Legge n. 40/2007 art. 13 commi da 8 sexies a 8 quaterdecies) a richiedere alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione dei Pregiudizievolei gravanti sull'Immobile in relazione ai Debiti da estinguere entro il termine massimo di 2 mesi dalla data di rimborso integrale di ogni importo dovuto.

L'obbligo di Euvis di dare esecuzione al Contratto ai sensi di quanto previsto al presente articolo è subordinato alla avvenuta ricezione, da parte di Euvis e sulla base della documentazione di cui al paragrafo (i) che precede, di evidenza scritta del fatto che l'importo del Prestito (come indicato al paragrafo 2 del frontespizio) è sufficiente per poter estinguere tutti i Debiti ed i Pregiudizievolei che li assistono (comprensivi di interessi, costi, spese ed accessori).

La Parte Finanziata chiede, ed Euvis accetta, che alla ricezione da parte di Euvis della documentazione sopra menzionata sia data immediata esecuzione al Contratto. La Parte Finanziata dichiara di provvedere personalmente alla richiesta dei conteggi estintivi e delle dichiarazioni di cui sopra da parte di ciascun Creditore impegnandosi ad inoltrare copia di tutta la documentazione ad Euvis, salvo il caso di sottoscrizione del Contratto Accessorio di Assistenza Amministrativa ai sensi dell'art. 15.

Articolo 4: Finalità del Prestito. Il Prestito è finalizzato alla estinzione dei Debiti dovuti a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata ai Creditori, al fine di ottenere la cancellazione dei Pregiudizievolei che gravano sull'Immobile. In caso di sottoscrizione del Contratto Accessorio di Assistenza Amministrativa, il Prestito è finalizzato anche al pagamento ad Euvis dei costi per la gestione amministrativa della pratica ed al pagamento dei costi e delle spese, anche per assistenza legale, sostenuti o anticipati da Euvis per la cancellazione dei Pregiudizievolei. La Parte Finanziata dichiara che il Finanziamento è destinato alla conservazione di un diritto di proprietà su un'immobile (articolo 121 comma 4 lettera e) del Testo Unico Bancario, legge n. 385/1993).

Articolo 5: Erogazione del Prestito. L'erogazione del Finanziamento è subordinata alla conclusione ed efficacia del Contratto, ai sensi dell'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Contratto, ed alla sussistenza delle condizioni per la sua esecuzione ai sensi dell'Articolo 3 delle Condizioni Generali di Contratto.

Il finanziamento viene erogato da Euvis direttamente a favore dei Creditori, alle date e per gli importi necessari ad estinguere i Debiti calcolati sulla base dei conteggi estintivi e secondo le istruzioni inviate dai Creditori stessi secondo le modalità precisate all'Articolo 3 delle Condizioni Generali di Contratto. In caso di sottoscrizione del Contratto Accessorio di Assistenza Amministrativa, la Parte Finanziata autorizza altresì Euvis ad utilizzare il Finanziamento per pagare gli importi dovuti per costi e spese (anche legali) dovuti in forza di tale contratto. L'erogazione del Finanziamento dovrà avvenire entro il termine di scadenza del Contratto e nei limiti dell'importo massimo del Prestito. Nel caso in cui, in qualsiasi momento, gli importi da pagare e rimborsare per ottenere la cancellazione di ogni Pregiudizievole risultino eccedere l'importo massimo del Prestito, Euvis può, a suo insindacabile giudizio, sospendere l'erogazione del Prestito e dichiarare la risoluzione del Contratto dandone comunicazione alla Parte Finanziata, ai sensi del successivo Articolo 13 delle Condizioni Generali di Contratto. Ogni importo già erogato dovrà essere rimborsato dalla Parte Finanziata secondo i termini previsti dal presente Contratto.

Articolo 6: Garanzie Accessorie. Ove indicato nel frontespizio del Contratto, l'erogazione del Finanziamento è subordinata al rilascio di effetti cambiari senza indicazione di scadenza a firma della Parte Finanziata e dei Garanti all'ordine di Euvis per un importo corrispondente all'Importo del Prestito maggiorato degli interessi calcolati in ragione del tasso di interesse per la durata del Finanziamento. Il rilascio di detti titoli deve intendersi a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della Parte Finanziata e dei Garanti derivanti dal Contratto. In deroga alla legge cambiarla detti effetti saranno presentabili all'incasso entro 5 anni dalla data di creazione. Ad avvenuto totale pagamento del debito, Euvis provvederà alla restituzione degli effetti cambiari debitamente quietanzati.

Articolo 7: Durata del Prestito. Il Prestito ha durata di 6 mesi dalla Data di Efficacia del Contratto, così come prevista all'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Contratto.

Articolo 8: Rendiconto Analitico Estintivo e Rimborso del Prestito alla scadenza. Euvis provvederà a predisporre ed inviare a mezzo lettera raccomandata A/R alla Parte Finanziata una comunicazione e rendiconto analitico con i conteggi per il rimborso del Prestito alla Data di Scadenza (il Rendiconto Analitico Estintivo). Gli interessi corrispettivi saranno calcolati sulla base dell'importo capitale erogato, come eventualmente ridotto (alle date di rimborso parziale e per gli importi effettivamente rimborsati) ai sensi dell'Articolo 9 delle Condizioni Generali di Contratto, per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Ogni importo dovuto per capitale, spese ed interessi dovrà essere pagato integralmente in unica soluzione alla Data di Scadenza del Prestito. La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare a Euvis l'intero importo dovuto alla scadenza. Dalla Data di Scadenza del Prestito decorreranno gli interessi di mora sull'importo dovuto a fronte del Finanziamento.

Articolo 9: Rimborso parziale prima della scadenza del Finanziamento. La Parte Finanziata può effettuare il rimborso parziale del Finanziamento prima della data di scadenza. Gli importi rimborsati concorreranno a ridurre il capitale dovuto a fronte del Finanziamento con valuta alla data di disponibilità dei fondi per Euvis.

Articolo 10: Recesso della Parte Finanziata. La Parte Finanziata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64 del Codice del Consumo, ha la facoltà di recedere dal Contratto senza alcuna penale mediante invio di comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R all'indirizzo indicato all'Articolo 21 delle Condizioni Generali di Contratto che dovrà pervenire ad Euvis entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto.

Qualora alla data di ricevimento della comunicazione di recesso Euvis avesse già dato esecuzione al Contratto come dalle istruzioni previste all'Articolo 3 delle Condizioni Generali di Contratto, la Parte Finanziata sarà tenuta a pagare l'importo dei servizi già prestati ai sensi del Contratto corrispondendo ad Euvis il Capitale già erogato, gli interessi ed ogni somma dovuta a fronte del Prestito così come quantificati da Euvis.

Articolo 11: Rimborso integrale anticipato del Prestito. La Parte Finanziata ha facoltà di estinguere il Prestito prima della sua scadenza in qualsiasi momento e senza penali, corrispondendo ad Euvis il capitale già erogato, gli interessi ed ogni altra somma dovuta a fronte del Prestito, facendone richiesta in forma scritta. Ricevuta la richiesta, Euvis provvederà a comunicare alla Parte Finanziata l'importo totale dovuto, calcolato (i) alla data indicata dalla Parte Finanziata, che dovrà scadere non prima di 3 giorni lavorativi dopo la data di ricezione da parte di Euvis della richiesta di rimborso integrale anticipato; oppure, in mancanza di indicazioni, (ii), alla scadenza del primo giorno lavorativo dopo sette giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso anticipato. Qualora il debitore non versi tempestivamente le somme richieste secondo le indicazioni comunicate da Euvis, l'estinzione anticipata non avrà luogo e verrà addebitata alla Parte Finanziata la penale prevista nel Foglio Analitico delle Condizioni ed Elenco delle Spese riportato nel Prospetto allegato alle Condizioni Generali di Contratto. La Parte Finanziata potrà comunque procedere inoltrando una nuova richiesta di rimborso anticipato.

Articolo 12: Recesso da parte di Euvis. Euvis ha la facoltà di recedere dal Contratto senza alcun costo o penale per la Parte Finanziata inviandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R al domicilio della Parte Finanziata se il Contratto non è ancora stato eseguito e non vi è ancora stata alcuna erogazione del Prestito; oppure se l'esecuzione del Contratto e/o il conseguimento della finalità del Prestito è impossibile per cause non imputabili ad Euvis, quali ad esempio l'impossibilità di quantificare ed estinguere i Debiti e/o di addivenire prima della scadenza del Contratto al deposito presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari della cancellazione del Pregiudizievole.

Articolo 13: Risoluzione del Contratto e decadenza dal beneficio del termine. Euvis e la Parte Finanziata convengono che il Contratto si intende automaticamente risolto al verificarsi dei seguenti eventi:

- iscrizione di pregiudizievoli (ipoteche volontarie, legali o giudiziali, pignoramenti od altre azioni conservative intraprese anche in sede cautelare da parte di terzi; servitù o diritti di superficie) sull'Immobile ad eccezione dei Pregiudizievoli costituiti in relazione ai Debiti da rimborsare con l'erogazione del Finanziamento;
- qualsiasi atto dispositivo avente ad oggetto l'Immobile o parte di esso, ovvero il diritto di utilizzo dello stesso in virtù di concessione a terzi di diritto di usufrutto o di abitazione, compiuto da uno qualsiasi degli aventi diritto, quale ad esempio la vendita di una quota di proprietà;
- irreperibilità o stato di detenzione della Parte Finanziata o dei Garanti;
- recesso dal Contratto Accessorio di assistenza Amministrativa, laddove stipulato, esercitato dalla Parte Finanziata ai sensi dell'Articolo 9 delle relative Condizioni Generali di Contratto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Euvis può dichiarare la risoluzione del Contratto al verificarsi dei seguenti eventi:

- non corrispondenza al vero delle dichiarazioni ed informazioni fornite dalla Parte Finanziata o dai Garanti ed indicate nel frontespizio nel presente Contratto ovvero nella domanda di finanziamento da essi sottoscritta;
- mancata osservanza degli obblighi di comunicazione previsti all'Articolo 20 delle Condizioni Generali di Contratto;
- gli importi da pagare e rimborsare a seguito delle istruzioni ricevute ai sensi dell'Articolo 3 delle Condizioni Generali di Contratto eccedono l'importo massimo del Prestito.

Euvis può dichiarare la decadenza dal beneficio del termine nel caso in cui:

- si verifichi alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile (insolvenza della Parte Finanziata e/o di alcuno dei Garanti, diminuzione o mancanza delle garanzie);
- venga elevato un protesto in capo alla Parte Finanziata e/o ad alcuno dei Garanti.

La Parte Finanziata, entro 15 giorni dalla ricezione della lettera a mezzo raccomandata A/R con cui Euvis abbia dichiarato la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del Contratto, deve rimborsare ad Euvis l'importo del debito per gli importi capitale erogati, gli interessi e le eventuali spese, così come quantificati da Euvis. Dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto decorreranno gli interessi di mora sull'importo dovuto a fronte del finanziamento.

Articolo 14: Modalità di pagamento degli importi dovuti a fronte del Prestito. Ogni importo dovuto a fronte del Prestito potrà essere rimborsato ad Euvis secondo le istruzioni di volta in volta da essa fornite e comunque esclusivamente mediante: (i) bonifico bancario, con valuta fissa per il beneficiario alla data concordata per il rimborso, su un conto di Euvis; oppure (ii) per tramite di assegni circolari intestati ad Euvis Spa da consegnarsi il giorno previsto per il rimborso presso una delle sedi della società o secondo le modalità di volta in volta concordate.

Articolo 15: Contratto Accessorio di Assistenza Amministrativa. La Parte Finanziata ha facoltà di aderire al Contratto Accessorio di Assistenza Amministrativa. In caso di adesione, il Contratto Accessorio di Assistenza Amministrativa è allegato al presente contratto e ne è parte integrante.

Articolo 16: Cessione del Contratto. Euvis potrà cedere i diritti derivanti dal Contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge. Resta espressamente esclusa per gli Intestatari del Contratto la possibilità di cedere il Contratto nonché i diritti anche parziali derivanti dal Contratto medesimo, fatto salvo quanto disposto dall'Articolo 8 della legge n. 40/2007 (facoltà di surroga per volontà della Parte Finanziata).

Articolo 17: Protezione dei dati personali, trasparenza bancaria e riservatezza. La Parte Finanziata e gli eventuali Garanti confermano di aver preso visione dell'informativa e degli avvisi redatti ai sensi di legge ed in particolare: (i) dell'informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, acconsentendo al loro trattamento come ivi descritto; (ii) dell'avviso sulle principali norme di trasparenza redatto ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria; e (iii) del foglio informativo per il Prestito Personale Casalibera a tasso fisso in vigore alla data odierna. La Parte Finanziata e gli eventuali Garanti accettano ed acconsentono al trattamento dei loro dati personali come descritto nell'informativa.

Articolo 18: Commissioni, imposte e spese. Sono a carico della Parte Finanziata ogni onere fiscale inerente il presente Contratto, le spese per eventuali insoluti ed effetti, i costi per il rimborso degli importi dovuti a scadenza nonché i costi, commissioni ed oneri riportati nel Foglio Analitico delle Condizioni ed Elenco delle Spese riportato nel Prospetto allegato alle Condizioni Generali di Contratto. Sono inoltre a carico degli intestatari le spese per il rilascio delle garanzie e le spese anche legali sostenute da Euvis a seguito dell'intervenuta risoluzione o decadenza del beneficio del termine ai sensi del Contratto, nonché ogni altro eventuale costo per l'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 19: Ritardato pagamento ed interessi di mora. In caso di ritardato pagamento delle somme dovute dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto Euvis addebiterà agli importi dovuti gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto dal momento dell'esigibilità del credito, calcolati in ragione del Tasso di Interesse contrattuale maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali in ragione d'anno. Resta inteso che, se al momento della conclusione del Contratto gli interessi di mora fossero per qualsiasi ragione superiori al tasso massimo consentito (legge n.108/1996 e successive modifiche ed integrazioni), gli interessi di mora saranno ridotti e calcolati al tasso corrispondente a tale limite massimo.

La Parte Finanziata ha inoltre l'obbligo di rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti postali o telefonici e per eventuali interventi domiciliari svolti, come dettagliato nel Foglio Analitico delle Condizioni ed Elenco delle Spese riportato nel Prospetto allegato alle Condizioni Generali di Contratto, nonché per eventuali spese legali sostenute.

Articolo 20: Obbligo di comunicazione. La Parte Finanziata si impegna a comunicare tempestivamente ad Euvis: (i) ogni variazione che avesse a verificarsi rispetto alle notizie ed informazioni riportate nel frontespizio del Contratto; (ii) ogni atto dispositivo compiuto sull'Immobile da parte di uno qualsiasi degli aventi diritto, quale ad esempio la vendita di una quota di proprietà; e (iii) ogni pregiudizievole che dovesse essere iscritto sull'Immobile dopo la data di efficacia del Contratto, quale ad esempio l'iscrizione di servitù.

Articolo 21: Comunicazioni. Il domicilio di Euvis è stabilito presso la propria sede legale ed amministrativa in Viale Vittorio Veneto 16/a 20124 Milano. Tutte le comunicazioni inerenti il Contratto si intenderanno validamente effettuate da Euvis presso il domicilio indicato dalla Parte Finanziata nel frontespizio del Contratto con pieno effetto anche nei confronti dei Garanti. Salvo eventuali variazioni da comunicarsi per scritto, tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo domicilio noto si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Articolo 22: Controversie e foro competente. Il Contratto è regolato dalla legge italiana. I clienti possono presentare reclamo entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va inviato per lettera raccomandata A/R ad Euvis S.p.A. ufficio reclami Viale Vittorio Veneto 16/a 20124 Milano, telefono 02 2954471 e numero verde 800 165 165. L'ufficio reclami evaderà il reclamo entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera. Se

non soddisfatto il cliente, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario. La procedura è gratuita per il cliente salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'ufficio reclami o all'Arbitro Bancario Finanziario. Il Foro Competente per ogni controversia inerente il presente Contratto è il Foro del luogo della Parte Finanziata.

TEGM e tasso soglia relativi al prestito.

Di seguito si riportano il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore alla data del presente Foglio Informativo, relativo alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, oggetto di rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il tasso soglia che costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura. Il Tasso Soglia è calcolato, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 108/1996, aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) in vigore alla data di validità del presente Foglio Informativo :	14,41 %
(categoria: altri finanziamenti alle famiglie effettuati da società finanziarie)	
Tasso Soglia (soglia tasso usurario) in vigore alla data di validità del presente Foglio Informativo (TEGM maggiorato del 50%):	21,61 %

Contratto Accessorio di Assistenza Amministrativa: condizioni generali ed economiche

Articolo 1: Premessa generale. Il presente contratto permette di ottenere Assistenza Amministrativa da parte di Euvis alle condizioni di seguito riportate per l'esecuzione del contratto di prestito personale "Casalibera" (di seguito, il "Prestito Casalibera") sottoscritto tra le Parti, e la cancellazione dei Pregiudizievoli gravanti sull'Immobile in relazione ai Debiti da estinguere con l'erogazione del Prestito come sopra specificato. I termini qui di seguito indicati in lettera maiuscola hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Contratto Casalibera.

Articolo 2: Oggetto del contratto. I Clienti Assistiti conferiscono incarico ad Euvis, che accetta, di svolgere in loro nome e per loro conto le seguenti attività:

- richiedere ispezioni ipocatastali sull'Immobile a mezzo di professionisti di fiducia di Euvis;
- concordare le modalità di rimborso dei Debiti con i Creditori, con facoltà di richiedere conteggi estintivi, concordare la data e le modalità di rimborso, richiedere e verificare la cancellazione dei Pregiudizievoli iscritti sull'Immobile con riferimento ai Debiti rimborsati;
- predisporre il rimborso dei Debiti in base alle condizioni e alle clausole concordate nel Contratto di Prestito Personale Casalibera. Nel caso i rimborsi possano effettuarsi, su richiesta dei Creditori, esclusivamente a mezzo assegni circolari, i Clienti assistiti autorizzano Euvis alla emissione degli assegni circolari non più di due giorni lavorativi prima della data prevista per il rimborso addebitandone l'importo a valere sull'utilizzo del Prestito Casalibera. Euvis provvederà alla consegna degli assegni all'ente o istituto creditore entro la fine del terzo giorno lavorativo;
- conferire incarico ad un consulente legale scelto da Euvis secondo quanto precisato all'articolo 5;
- richiedere ai Creditori quietanza definitiva e cancellazione di ogni Pregiudizievole gravante sull'Immobile in relazione ai Debiti rimborsati. I Clienti assistiti autorizzano sin d'ora Euvis a pagare ogni costo od onere di qualsiasi natura inerente la cancellazione del Pregiudizievole oggetto del rimborso ed a carico dei Clienti Assistiti (quali ad esempio i costi per atti notarili di cancellazione di ipoteche volontarie, se necessaria) addebitandone l'importo, a fronte di dettagliato rendiconto, sul Prestito Casalibera;
- informare prontamente i Clienti assistiti: (i) di ogni ritardo e di ogni richiesta dei Creditori inerente l'incarico; (ii) di ogni fatto e circostanza che potrebbe compromettere o rendere più difficoltosa e/o onerosa l'esecuzione dell'incarico;
- in caso di Ipoteche a favore di Istituti di Credito, Banche o Società Finanziarie ancora gravanti sull'Immobile a fronte di debiti interamente già rimborsati: (i) richiedere quietanza del pagamento; nonché (ii) richiedere l'invio della comunicazione di estinzione dell'obbligazione di pagamento alla competente Conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 40/2007 art. 13 commi da 8 sexies a 8 quaterdecies.

Articolo 3: Obbligo di mezzi. I Clienti Assistiti si impegnano fin d'ora a collaborare prontamente con Euvis fornendo ogni mezzo necessario al fine di assicurare l'eseguibilità dell'incarico, ed in particolare a: (i) fornire ogni informazione e documento inerente i Debiti da rimborsare, l'Immobile, ed i Pregiudizievoli da cancellare; e, (ii) fornire, se richieste da Euvis, ogni forma di delega ed autorizzazione necessaria all'esecuzione dell'incarico, anche in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, laddove necessario.

Articolo 4: Responsabilità per le obbligazioni dei terzi. I Clienti Assistiti prendono atto che Euvis non risponde dell'adempimento dei Creditori alle obbligazioni da essi assunte nei confronti dei Clienti Assistiti e/o di Euvis, anche in virtù di rapporti contrattuali già esistenti al momento della stipula del presente contratto. Euvis si impegna a comunicare prontamente ai Clienti Assistiti ogni inadempimento alle obbligazioni da parte dei Creditori, quali ad esempio la mancata predisposizione dei conteggi estintivi ovvero il mancato rilascio di quietanza liberatoria e/o la mancata sottoscrizione e/o invio di idoneo atto di cancellazione dei Pregiudizievoli successivamente all'avvenuta estinzione del Debito.

Articolo 5: Assistenza legale. I Clienti Assistiti autorizzano sin d'ora Euvis a richiedere in nome e per loro conto assistenza legale in tutti i casi in cui, ad insindacabile giudizio di Euvis, dovesse rendersi necessario l'intervento di un consulente legale (come ad esempio per la sospensione di procedure esecutive immobiliari). I relativi onorari professionali saranno a carico dei Clienti Assistiti che autorizzano sin d'ora Euvis ad addebitarne gli importi a quanto dovuto a fronte del Prestito Casalibera con valuta la data di pagamento della fattura, a fronte di dettagliato rendiconto e comunque, come precisato all'Articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto, entro un importo massimo pari ad Euro 1.500,00, I.V.A. esclusa, salvo preventivo consenso scritto da parte dei Clienti assistiti per importi superiori.

Articolo 6: Conclusione ed efficacia del contratto. Il presente contratto è concluso a seguito della riconsegna ad Euvis di una delle due copie della presente proposta di Contratto Accessorio di Assistenza Amministrativa sottoscritta

- dai Clienti Assistiti per accettazione, nonché
- dagli eventuali Garanti, ove richiesti, per presa visione ed approvazione,

ed avrà efficacia a partire dalla data di efficacia del Contratto di Prestito Casalibera sottoscritto tra i Clienti Assistiti ed Euvis.

Articolo 7: Durata del contratto. Le Parti concordano che il presente contratto avrà scadenza alla data di scadenza del Prestito Casalibera ovvero alla data anteriore in cui sia stato anticipatamente rimborsato l'intero importo dovuto ad Euvis in relazione al Prestito Casalibera.

Articolo 8: Condizioni economiche e termini di pagamento.

Costi e spese per la gestione amministrativa della pratica: 1% dei debiti rimborsati con un minimo di Euro 200 per ogni Pregiudizievole richiesto di cancellazione.

Assistenza legale: gli onorari professionali per ogni assistenza legale richiesta da Euvis per l'esecuzione dell'oggetto del contratto verranno fatturati direttamente a nome dei Clienti assistiti, e saldati da Euvis addebitandone l'importo a valere sull'utilizzo del Prestito Casalibera entro un massimo pari ad Euro 1.500,00, I.V.A. esclusa, salvo preventivo consenso scritto da parte dei Clienti assistiti per importi superiori.

Altre spese inerenti il contratto: (i) Spese per Ispezioni Ipotecali sull'Immobile: rimborso dei costi sostenuti per l'Ispezione fino ad un massimo pari ad Euro 200,00 e con un minimo di Euro 100,00; (ii) Rimborsi per trasferte: rimborso forfettario per costi di trasferta per ogni uscita di dipendenti di Euvis connesse all'esecuzione dell'incarico (quali ad esempio uscite per richiedere la certificazione della posizione debitoria del cliente; uscite per effettuare il rimborso dei debiti presso le sedi del creditore a mezzo assegni circolari; oppure uscite per la cancellazione di ipoteche per atto notarile presso la sede del notaio); Euro 100 se nei comuni di Roma e Milano, Euro 300 in ogni altro comune; (iii) altri costi ed oneri a carico dei Clienti Assistiti e inerenti la cancellazione di pregiudizievoli o delle ipoteche sull'Immobile: anticipati da Euvis in nome e per conto dei Clienti assistiti; (iv) costi per ciascuna richiesta (o relativo sollecito) di quietanza di pagamento, o per ciascuna richiesta (o relativo sollecito) di invio della comunicazione di estinzione dell'obbligazione di pagamento alla competente Conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 40/2007 art.13 commi da 8 sexies a 8 quaterdecies in caso ipoteche ancora gravanti sull'Immobile a fronte di debiti già interamente rimborsati: Euro 25,00; (v) costi per comunicazioni postali: a carico del cliente nella misura dei costi effettivamente sostenuti da Euvis.

Imposte e tasse: ogni imposta e tassa inerente il presente contratto, inclusi l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ed i costi di registrazione, è a carico dei Clienti Assistiti. Tutti gli importi sopra elencati sono al netto di I.V.A..

Tutti gli importi dovuti, come sopra elencati, vengono fatturati da Euvis, maggiorati di I.V.A. quando dovuta, il giorno in cui Euvis ha sostenuto il relativo costo, e comunque non oltre la data di estinzione dei Debiti ed a fronte di dettagliato rendiconto. Gli importi fatturati sono da intendersi pagabili alla data di emissione della fattura e verranno addebitati con valuta alla data della fattura a valere sul Prestito Casalibera. Gli onorari professionali per assistenza legale a carico dei Clienti Assistiti pagati da Euvis in nome e per loro conto vengono addebitati a valere sul Prestito Casalibera a fronte di copia del dettagliato rendiconto inoltrato dal consulente legale ai Clienti Assistiti, e con valuta alla data di pagamento degli onorari al consulente legale.

Articolo 9: Recesso dei Clienti Assistiti. I Clienti Assistiti possono recedere dal presente contratto di Assistenza Amministrativa senza alcuna penale facendone richiesta scritta. I costi e le spese dovute a fronte del presente contratto alla data di recesso saranno fatturati ai Clienti Assistiti ed addebitati all'importo dovuto a valere sull'utilizzo del Prestito Casalibera. Il recesso dal presente contratto si estenderà automaticamente al Contratto di Prestito Casalibera, secondo quanto ivi previsto all'Articolo 10 delle Condizioni Generali di Contratto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 10: Risoluzione del Contratto. Essendo il servizio di assistenza amministrativa fornito da Euvis ai sensi del presente contratto accessorio al Prestito Casalibera, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo e con espressa rinuncia delle Parti alla richiesta di danni, in caso di recesso, da parte di Euvis o della Parte Finanziata, dal Contratto di Prestito Casalibera, ovvero in caso di risoluzione dello stesso dichiarata da Euvis o dalla Parte Finanziata a seguito di inadempimento dell'altra Parte, ovvero in caso di decadenza dal beneficio del termine dichiarata da Euvis, ovvero in forza di clausola risolutiva espressa, secondo i termini e le modalità previste nel Contratto di Prestito Casalibera. I costi e le spese dovute a fronte del presente contratto alla data di risoluzione saranno fatturati ai Clienti Assistiti ed addebitati all'importo dovuto a fronte del Prestito Personale Casalibera, fermo restando che, in caso di risoluzione per causa non imputabile al Cliente assistito, non sarà dovuta la percentuale dell'1% da calcolarsi sui Debiti rimborsati se non limitatamente ai Debiti rimborsati ed ai Pregiudizievoli cancellati a seguito dell'attività espletata da Euvis in forza del presente Contratto..

Articolo 11: Protezione dei dati personali e riservatezza. Le Parti danno atto che gli obblighi di legge inerenti la protezione dei dati personali e la riservatezza sono stati assolti, anche per quanto concerne il presente contratto, dal Contratto di Prestito Casalibera. I sottoscrittori del contratto danno atto di aver preso visione: (i) dell'informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali per il Prestito Casalibera acconsentendo al loro trattamento come ivi descritto anche in relazione al presente contratto; e (ii) del foglio informativo per il Prestito Casalibera a tasso fisso in vigore alla data odierna contenente le condizioni economiche e le clausole contrattuali anche del presente contratto. I Clienti Assistiti accettano ed acconsentono al trattamento dei loro dati personali come descritto nell'informativa.

Articolo 12: Comunicazioni. Il domicilio di Euvis è stabilito presso la propria sede legale ed amministrativa in viale Vittorio Veneto 16/a 20124 Milano. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto si intenderanno validamente effettuate da Euvis presso il domicilio indicato dai Clienti Assistiti nel frontespizio del contratto. Salvo eventuali variazioni da comunicarsi per scritto, tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo domicilio noto si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Articolo 13: Controversie e foro competente. Il contratto è regolato dalla legge italiana. I Clienti Assistiti possono presentare reclamo entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va inviato per lettera raccomandata A/R ad Euvis S.p.A. ufficio reclami viale Vittorio Veneto 16/a 20124 Milano, telefono 02 2954471 e numero verde 800 165 165. L'ufficio reclami evaderà il reclamo entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera. Il Foro Competente per ogni controversia inerente il presente Contratto è il Foro del luogo del Cliente.

Legenda esplicativa delle principali nozioni contenute nel foglio informativo

Parte Finanziata: è il debitore o, in caso di finanziamenti cointestati, i due debitori (assieme anche: il cliente)

Parte Finanziatrice: è Euvis S.p.A., Viale Vittorio Veneto 16/a 20124 Milano.

Importo finanziabile: l'importo massimo messo a disposizione da Euvis a valle dell'approvazione del prestito e della firma del contratto con cui effettuare i pagamenti ed i rimborsi delle somme e dei debiti dovuti dai richiedenti come indicato nella domanda di finanziamento.

Erogazione: atto attraverso il quale la Parte Finanziatrice, rispettando le istruzioni ed i termini concordati nel contratto di finanziamento, versa a favore dei creditori, alle date e per gli importi necessari ad estinguere i debiti della Parte Finanziata in relazione ai quali sono costituiti i pregiudizievoli sull'Immobile.

Estinzione anticipata: facoltà di estinguere il prestito prima della sua scadenza.

Recesso: facoltà delle controparti di sciogliere il contratto.

Garanzia: valore o impegno di una terza persona presentato dal debitore al finanziatore a fronte della concessione del prestito su cui il finanziatore si può rivalere in caso di insolvenza.

Insolvenza: mancato o ritardato rimborso alla Parte Finanziatrice degli importi dovuti a fronte del prestito.

Interessi di mora: importo, calcolato applicando un tasso d'interesse di mora concordato in contratto agli importi insoluti per il tempo di insolvenza, che deve essere corrisposto al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti a fronte del prestito.

Ipoteca: diritto reale di garanzia iscritto sull'Immobile

Pregiudizievole: altre forme di diritto reale o di vincolo iscritto sull'Immobile a garanzia di creditori non interamente rimborsati.

TAEG: Tasso Annuo Equivalente Globale. È l'indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso e su base annua. Nel calcolo sono considerate anche le spese accessorie, se previste, quali ad esempio le spese di istruttoria; le eventuali provvigioni di intermediazione a carico del cliente; le spese di chiusura della pratica; le spese di riscossione dei rimborsi se stabilite dal creditore; le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore ed intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempimento del debitore. Sono invece escluse il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali ed assimilate, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, e le spese connesse con i servizi accessori laddove non imposti dal creditore.

TAN: Tasso Annuo Nominale. Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalla Parte Finanziatrice all'importo finanziato. Viene utilizzato per calcolare, in base al capitale erogato e non rimborsato, la quota interessi che il debitore dovrà corrispondere alla Parte Finanziatrice. Tale quota, sommata alla quota capitale da rimborsare ed alle eventuali spese, determina l'importo totale da rimborsare.